



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro	66	OGGETTO:	REGOLAMENTO I.C.I.
Data	30 ottobre 1998		

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. PONZO UMBERTO - SINDACO	X		12. DE ANGELIS ENZO	X	
2. SELLATI ROBERTO		X	13. PETROLATI BRUNO	X	
3. CROCE GIULIO	X		14. FERRANTE MARCO	X	
4. LUCATELLI RICCARDO	X		15. FONDI ENRICO	X	
5. ELEUTERI VINCENZO	X		16. GALLI CARLO	X	
6. CASCIOTTI MARIO	X		17. FERAZZOLI LUIGI		X
7. PIZZICONI SERGIO	X		18. GATTA MARIO	X	
8. GENOVA OSCAR	X		19. LITTA ORNELLO	X	
9. DE SANTIS MAURIZIO	X		20. CASTRI FABRIZIO	X	
10. GIOVANETTI ALESSANDRO	X		21. FONDI GIANNETTO	X	
11. CARDINALI ALBERTO	X				

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

.....

Presenti n.	19
Assenti n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PONZO UMBERTO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor PANZIRONI STEFANIA La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: De Angelis Enzo, Pizziconi Sergio, Gatta Mario

Il Sindaco - Presidente introduce l'argomento leggendo la sottostilata proposta di deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni e alle Provincie una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che l'art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 apporta modifiche alla disciplina sull'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Che l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concede ai comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Ravvisata la necessità di provvedere al regolamento di cui trattasi

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti

DELIBERA

Di approvare con riferimento all'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il regolamento allegato sub "A", per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili"

.....

Propone al Consiglio di voler comunque tenere conto dell'emendamento n. 1 del 30.10.1998 proposto dal medesimo Responsabile dell'Area economico-finanziaria dott. Gianluca Faraone al testo del Regolamento proposto, per correggere un errore materiale.

Nel merito i vari consiglieri eccepiscono le medesime argomentazioni ampiamente illustrate nella trattazione del precedente punto (v. delib. n. 65/98)

Pertanto, esaurita la discussione il Sindaco invita il Consiglio a voler approvare la proposta di delibera con emendata all'art. 9, come da proposta del Responsabile dell'ufficio.

Pertanto il Consiglio Comunale, presenti **19 CONSIGLIERI**, con

Voti Favorevoli n. 15

Contrari 0

Astenuti n. 4 (Consiglieri Fondi Enrico, Castri Fabrizio, Litta Ornello, fondi Giannetto)

approva la suesposta proposta di deliberazione.

Dopo di che il Sindaco invita il Consiglio Comunale a voler votare l'immediata esecutività del presente provvedimento, e pertanto,
con voti :

FAVOREVOLI 15

CONTRARI 0

ASTENUTI 4 (Consiglieri: Fondi Enrico, Litta Ornello, Castri Fabrizio, Fondi Giannetto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Dotare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi di legge.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Delibera di consiglio Comunale n. 66 del 30 settembre 1998

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142
Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Servizio F.to De Angelis Emilio

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142
Visto con parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria F.to Faraone Gianluca

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Faraone Gianluca

**COMUNE DI ROCCA DI
PAPA**
Provincia di Roma

REGOLAMENTO SULL'ICI

(Imposta Comunale sugli Immobili)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.52 del dlgs. N.446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'imposizione è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Articolo 3

Soggetti passivi dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Articolo 4

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti o condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.9 del dlgs n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali.

3. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile, attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli art.2082 e 2083 del Codice Civile.

TITOLO II

DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

Articolo 6

Dichiarazioni e denunce

1. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. I soggetti passivi devono comunicare al comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del comune, con la

sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si verifica la modificazione.

3. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del dlgs n. 504/92.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2, art.10, dlgs n.504/92 e successive modificazioni.
2. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art.3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per 15 giorni.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a lire 20.000.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Articolo 8

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli art.4 e 5 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art.5 del dlgs n. 504/92.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art.5 del dlgs n.504/92.
4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizio che comprenda quali partecipanti, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistico, i responsabili di altri uffici statali e provinciali il cui confronto sia ritenuto utile, in sede di deliberazione della conferenza.
5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati nel soggetto passivo, se non inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge n.457 del 5/8/78, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art.5, comma 6 del dlgs n.504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo.
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art.5, del dlgs n.504/92.

Articolo 9

Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

TITOLO IV

DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 10

Detrazioni e riduzioni

1. Con la medesima deliberazione descritta all'art.9 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

Articolo 11

Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali agevolazioni per abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art.10 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di carattere sociale.
2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono

presentare domanda su modulo fornito dal comune, contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n.15/1968.

Articolo 12

Esenzioni

1. Si ritengono esenti dall'Ici gli immobili descritti dall'art.7 del dlgs n.504/92 e gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti indicati nell'art.3, dlgs n.504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO V

CONTROLLO E VERIFICA

Articolo 13

Controllo e verifica

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art.11, comma 3, dlgs n.504/92.
3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R.
4. Alla Giunta Comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo.

Articolo 14

Liquidazione ed accertamento

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art.13 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette l'avviso di liquidazione in applicazione del comma 1, art.11, dlgs n.504 /92.
2. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art.11, dlgs n.504/92.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal dlgs 16/6/1997, n.218.

Articolo 15

Rimborsi

1. Il comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su sua richiesta, l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal comma 4, art.5, dlgs n.504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo del comma 1, art.11, dlgs n.504/92.
2. Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dai commi 1 e 2, art.13, dlgs n.504/92, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nel termine previsto dall'art.13, dlgs n.504/92.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Articolo 16

Soprattassa

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedeli si applicano le soprattasse di cui all'art.14, comma 1 e 2 del dlgs n.504/92, modificato dal dlgs n.473/97.
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. citato nel comma che precede.

Articolo 17

Sanzioni amministrative

1. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art.14, comma 3 del dlgs n.504/92, modificato dal dlgs n.473/97.
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. citato nel comma che precede.

Articolo 18

Interessi

1. Gli interessi nella misura del 2,5% semestrale (semestre compiuto), si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta.

Articolo 19

Entrata in vigore


1. Il presente provvedimento entra in vigore dall'1/1/1999.
2. Per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
PONZO UMBERTO



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZIRONI STEFANIA




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il **2 NOV. 1998** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li **2 NOV. 1998**
91695

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della L. 8.6.1990, n. 142, in data
- per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del **17-12-98**

prot. n. 89

IL SEGRETARIO